

Corsi di studio interdipartimentali

Regolamento generale

Un corso di studio può afferire a più Dipartimenti nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio.

Un corso di studio non può essere interdipartimentale se un unico dipartimento contribuisce ad almeno i 2/3 della docenza interna del corso (quota didattica)¹.

Negli altri casi un corso di studio può afferire a quei dipartimenti che ne facciano richiesta e la cui quota didattica sia almeno il 20%.

Nel caso di corsi di studio la cui afferenza ad un singolo dipartimento o a più dipartimenti non possa essere determinata secondo i criteri precedenti, l'eventuale afferenza a uno o più dipartimenti è stabilita dal Senato accademico, su proposta degli stessi.

L'afferenza di un corso di studio ai Dipartimenti ha durata pari ad almeno la durata legale del corso medesimo.

Nel caso di corsi di studio interdipartimentali, il Senato Accademico individua il Dipartimento di riferimento fra quelli con le quote didattiche più significative, salvo diversi accordi tra i dipartimenti interessati. Tutti i Dipartimenti interessati sono comunque responsabili della sostenibilità del corso di studio, in rlazione alla propria quota didattica.

Il Dipartimento di Riferimento provvede agli adempimenti previsti dalle normative Ministeriali e dal regolamento didattico di Ateneo relativamente all'aggiornamento delle banche dati ministeriali e locali.

Gli studenti iscritti al corso di studio fanno parte dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione delle rappresentanze studentesche del Consiglio del Dipartimento di Riferimento.

¹ Per docenza interna si intende il numero di ore di didattica frontale erogati nel corso di studio da docenti di ruolo.